

Sintesi della sentenza n. 287 del 2016 in tema di banche popolari

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Regione Lombardia contro l'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), che, modificando il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, ha introdotto una nuova disciplina delle banche popolari.

La Regione aveva contestato in particolare la previsione dell'obbligo, per le banche popolari che superano la soglia di otto miliardi di attivo, di trasformarsi in società per azioni o di ridurre entro un anno l'attivo sotto tale misura. Aveva lamentato inoltre la lesione, da parte dello Stato, della competenza legislativa regionale concorrente in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

La Corte ha stabilito che la normativa impugnata costituisce espressione della competenza esclusiva trasversale dello Stato nelle materie della «tutela del risparmio», della «concorrenza» e dell'«ordinamento civile». Le attribuzioni statali in queste materie prevalgono anche su un'eventuale, e in ogni caso marginale, competenza concorrente regionale in tema di aziende di credito di interesse regionale. Questa prevalenza esclude inoltre che per l'esercizio delle attribuzioni statali siano necessarie forme di raccordo con le regioni.

La Corte ha ritenuto ancora che rientra nella discrezionalità del legislatore la fissazione della soglia al cui superamento scatta l'obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni. Questa discrezionalità è stata esercitata in modo non manifestamente irragionevole né sproporzionato all'obiettivo perseguito, riconducendo all'ambito delle aziende di credito tenute a trasformarsi in società per azioni le banche popolari più significative – per credito erogato, numero di sportelli e personale impiegato – nel panorama nazionale.

E' stato poi giudicata inammissibile la questione attinente alla dedotta lesione del principio di sussidiarietà in collegamento con le previsioni costituzionali che tutelano la cooperazione, il risparmio, la libertà di associazione e di iniziativa economica, per difetto di motivazione sul prospettato collegamento, nonché sugli ambiti di competenza regionale che sarebbero incisi dalla disposizione censurata.

Infine, in applicazione della costante giurisprudenza costituzionale sui limiti del sindacato di legittimità in materia, la Corte ha ritenuto che non sussiste la violazione, lamentata dalla Regione, delle condizioni per l'esercizio della decretazione di urgenza. Le ragioni indicate nel preambolo del provvedimento legislativo impugnato, infatti, portano a escludere che esso sia stato assunto in una situazione di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza.